



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 gennaio 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0345 (NLE)

15015/21
ADD 2

PECHE 502

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

- a) nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

- b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
- c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2022 e il 31 gennaio 2023, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e
 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) "attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) "la zona": la divisione CIEM 7e;
- d) "periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

4.1 Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

- 4.3 Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Atrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	44
	Francia	47
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	44
	Francia	48

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNO

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorno. Mediante tale sistema esso può autorizzare una nave che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Il totale di chilowatt-giorno di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorno moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tale caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio². La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna, che esse non riprenderanno mai più le attività di pesca.

¹ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorno, esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2022, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
- a) gli elenchi delle navi ritirate, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

- 7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

¹ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

- 8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

Capo IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dalla nave e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorno) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorno di entrambi i tipi di navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2020 e 2021, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorno, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente
⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.			

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ¹
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "- numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"
⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.			


ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli	Riquadri statistici CIEM
1r	31-33 E9-F4; 33 F5; 34-37 E9-F6; 38-40 F0-F5; 41 F4-F5
2r	35 F7-F8; 36 F7-F9; 37 F7-F8; 38-41 F6-F8; 42 F6-F9; 43 F7-F9; 44 F9-G0; 45 G0-G1; 46 G1
3r	41-46 F1-F3; 42-46 F4-F5; 43-46 F6; 44-46 F7-F8; 45-46 F9; 46-47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38-40 E7-E9 e 41-46 E6-F0
5r	47-52 F1-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7r	47-52 E6-F0

Zone di gestione dei cicerelli



ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 58° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 28 febbraio	

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 x 25 miglia nautiche)
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 x 4 miglia nautiche)

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 × 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 × 4 miglia nautiche)

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	DE	16	41
			IE	1	
	ES		20		
	FR		18		
	PT		9		
	Non assegnate		2		
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	450	DK	450	141
1, 2b ⁽¹⁾	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	
⁽¹⁾ La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona delle Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.					

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI
DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Venezuela ⁽¹⁾⁽²⁾	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45
<p>(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.</p> <p>(2) Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca; - abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni. <p>Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.</p>			

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT¹

1. Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 ²
Italia	30
Cipro	20 ²
Malta	54 ²
Unione	684

¹ I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

² Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato, una volta predisposta la tabella.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A¹

	Numero di pescherecci ²							
	Cipro ³	Grecia ⁴	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁵	Portogallo
Pescherecci a cianciuolo ⁶	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangari	Da fissare ⁷	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze e canne	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare ⁸

¹ La tabella sarà definita dopo che l'ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell'Unione nel 2022, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT applicabili e alle norme dell'Unione.

² I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

³ È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

⁴ È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e altre tre navi adibite alla pesca artigianale.

⁵ È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁶ I rispettivi numeri di pescherecci a cianciuolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁷ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁸ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

	Numero di pescherecci ²							
	Cipro ³	Grecia ⁴	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁵	Portogallo
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare ¹	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci di stazza ridotta	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ²	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

¹ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

² Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnage impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro¹

Stato membro	Numero di tonnage ²
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

¹ I numeri riportati ai punti 4 e 5 dovranno essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022 per approvazione da parte del gruppo di esperti ² dell'ICCAT.

² Questo numero può essere modificato su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300
Portogallo	1	500

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) ¹	
Spagna	6 300
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350

7. Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

¹ I numeri riportate nella presente tabella potranno essere adattati alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022.

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a ciancuolo	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2021-2022 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozona e numero massimo di navi

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)		
						Razze (Rajiformes)	Granatieri (<i>Macrourus</i> spp.) ¹	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022	48.6_2	134	576	6	21	21
			48.6_3	36		1	5	5
			48.6_4	196		9	31	31
			48.6_5	210		10	33	33

¹ Nella zona 88.1 quando le catture di granatieri (*Macrourus* spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)		
						Razze (Rajiformes)	Granatieri (<i>Macrourus</i> spp.) ¹	Altre specie
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2021 al 31 agosto 2022	A, B, C, G ¹	664	3 495 ²	33	106	33
			G, H, I, J, K ³	2 307		115	316	115
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	459		22	72	22

¹ Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

² La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

³ Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 11° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small-scale research units – SSRU*)

Regione	SSR U	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
S	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.	
M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.	

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del Krill antartico (*Euphausia superba*)

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare:

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco
- Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019)) ⁽¹⁾
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	
⁽¹⁾ Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.	

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ⁽¹⁾ (m)						
Area dell'apertura (m ²)						
Dimensione di maglia media della rete ⁽³⁾ (mm)	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾
1 ^a parte della rete						
2 ^a parte della rete						
3 ^a parte della rete						
...						
Parte finale della rete (sacco)						
⁽¹⁾ Prevista in condizioni operative. ⁽²⁾ Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna. ⁽³⁾ Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).						

Schema o schemi delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG-EMM*). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);
2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL
PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W*L*H*\rho*1\ 000$	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro ⁽¹⁾	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala ⁽¹⁾	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala ⁽¹⁾	Correzione volume flussometro	-
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Flussometro ⁽²⁾	$(V \cdot \rho) - M$	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	$M \cdot (1 - F)$	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (2)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	-
Vassoio	$(M - M_{\text{tray}}) \cdot N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	-

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Conversione in farina	$M_{\text{mea}} * \text{MCF}$	M_{meal} = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	-
Volume del sacco	$W * H * L * \rho * \pi / 4 * 1\ 000$	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				
⁽¹⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua. ⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.					

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione $\pm 0,05$ m)

Ogni mese ⁽¹⁾

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione $\pm 0,1$ m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro ⁽¹⁾

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese
(1)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala ⁽²⁾

Ottenere un campione dal flussometro e:

- misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,
- stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro ⁽²⁾	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ⁽¹⁾	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ⁽²⁾	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ⁽²⁾	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: – misurare il peso di krill antartico e acqua combinati, – stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione $\pm 0,1$ kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione $\pm 0,1$ kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m)
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione $\pm 0,1$ m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

⁽¹⁾ Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare i tonnididi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ⁽¹⁾	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

⁽¹⁾ Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC.
 4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidati tropicali nella zona di competenza della IOTC".
-

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4